

BVGer D-1979/2020 vom 21. April 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1979_2020

FR: TAF D-1979/2020 du 21 avril 2020

IT: TAF D-1979/2020 del 21 aprile 2020

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen

E. 5.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 5.2

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 6.1

In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3).

E. 6.2

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale

vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191; tra le tante sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

E. 6.3

Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 6.2), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 - 5.3 e rif. citati).

E. 6.4

Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati).

E. 6.5

Nel caso di specie, nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente ha fornito delle indicazioni biografiche e anagrafiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte di un asserito vissuto difficile, in particolare legato alla sua carente scolarizzazione ed al suo analfabetismo, ed al fatto di non essere "avvezzo a questioni anagrafiche" come preteso nel gravame dal ricorrente (cfr. pag. 4 dell'atto ricorsuale). Invero, quandanche possa essere verosimile che una persona proveniente da un contesto culturale e sociale svantaggiato e privo di qualsivoglia scolarizzazione, non conosca la sua data di nascita esatta come pure non sappia fare di conto, tuttavia nel caso specifico del ricorrente tali sue pretese lacune vengono di fatto smentite dalle sue stesse affermazioni e dalla documentazione in suo possesso. Quale data anagrafica iniziale, egli ha indicato nel foglio dei dati personali al momento del deposito della sua domanda d'asilo, il (...) (cfr. atto SEM n. [...] -1/2). Malgrado in seguito abbia invece sostenuto essere nato il (...), ed aver affermato che dovrebbe pertanto corrispondere a (...) anni d'età e di sapere per certo che egli è minorenne (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 8.01, pag. 11), non ha tuttavia saputo spiegare in modo verosimile l'incongruenza dei dati anagrafici succitati. Egli ha invero affermato che per la compilazione del foglio dei dati

personali, l'avrebbe aiutato una signora, alla quale egli rispondeva. In tale contesto, avrebbe indicato inizialmente di essere nato nel (...), salvo poi invece sostenere di essersi ricordato che la data fornita risultava inesatta e chiedere che la stessa venisse corretta, ciò che non sarebbe avvenuto in quanto il documento sarebbe già stato inviato (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3). Perlomeno l'anno indicato inizialmente, ovvero il (...), risulta essere anche quello fornito alle autorità italiane e presente nei documenti italiani in possesso del ricorrente al momento dell'entrata in Svizzera (quale data di nascita è il [...]), come pure risulta essere coerente con le informazioni assunte dalla SEM da parte delle autorità italiane, che hanno fornito come dati anagrafici pure l'indicazione del (...) (cfr. atto SEM n. [...] -18/2). Inoltre, il fatto che egli abbia fornito dei dati anagrafici discrepanti tra il momento della sua domanda d'asilo in Svizzera e quanto invece in seguito sostenuto durante l'audizione RMNA, non risulta essere spiegabile con le affermazioni del ricorrente contenute sia nel gravame che nel verbale d'audizione. Egli ha infatti sostenuto di conoscere la sua data di nascita, in quanto anche se uno non è andato a scuola la conoscerebbe (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3) e che in Africa gliela avrebbero "inculcata" lo stesso (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 4). Appare quindi poco credibile che l'interessato al momento della compilazione del foglio dei dati personali in Svizzera, non abbia fornito i suoi dati anagrafici reali. Quindi il fatto che lui abbia indicato inizialmente l'anno di nascita (...) ed in seguito invece abbia modificato sostanzialmente tale affermazione, pretendendo essere nato il (...), appare essere un'allegazione fallace tendente a beneficiare di disposizioni più favorevoli in materia d'asilo che si applicano ai richiedenti minorenni. Tale conclusione è supportata da ulteriori elementi. Invero, se durante l'audizione egli ha dapprima dichiarato di non ricordarsi quale data avrebbe fornito al momento del suo sbarco in Italia né di quella indicata per i documenti alle autorità italiane, poiché avrebbe fornito una data fittizia in un momento di confusione (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 5.02, pag. 9), egli si è contraddetto in modo lampante asserendo in seguito su nuovo quesito del funzionario incaricato, che al momento del rilevamento delle impronte digitali avrebbe indicato di avere (...) anni e quindi che l'anno di nascita al momento del suo arrivo in Italia doveva corrispondere con il (...) (cfr. verbale, p.to 5.02, pag. 9). Pertanto, se al suo momento dell'entrata in Italia, nel (...) del (...), egli avrebbe affermato alle autorità italiane di avere (...) anni, ora nel 2020, dovrebbe perlomeno aver compiuto i (...) anni d'età. Dipoi, pare quantomeno singolare che egli asserisca di non ricordare esattamente da quanti anni è deceduta sua madre, né le date che avrebbe fornito alle autorità italiane per i suoi documenti - malgrado gli stessi siano tra l'altro stati emessi in un periodo ben successivo al suo arrivo in Italia e quindi le sue presunte dimenticanze dato il suo asserito trascorso difficile in F. _____ non paiono plausibili - né quanti anni avesse al momento del suo espatrio, ma tuttavia ha saputo indicare precisamente di avere lasciato il Gambia nel (...), come pure di essere stato salvato e portato in H. _____ dalle autorità italiane l'(...), nonché di aver lasciato l'Italia per la I. _____ nell'anno (...) (cfr. verbale, p.to 3.01, pag. 7 e p.to 5.01 segg., pag. 9). Infine, a supporto delle sue allegazioni sulla sua presunta minore età, egli non ha consegnato alcun documento di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'OAsi 1, di modo che egli non ha apportato alcuna prova a sostegno della sua identità, della quale la data di nascita ne è una delle componenti (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-7134/2018 del 27 giugno 2016 consid. 2.6). Egli ha invece presentato i documenti italiani succitati (cfr. supra litt. E), che smentiscono di fatto la data di nascita da lui allegata e ne attestano invece la sua maggiore età. Sulla base di tali elementi, il Tribunale non può che sottoscrivere la conclusione alla quale la SEM è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso verosimile di

essere minorenni al momento del suo arrivo in Svizzera. L'autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente. Invero, l'autorità sindacata, durante l'audizione RMNA ha posto al ricorrente dei quesiti puntuali, in particolare sul suo percorso di vita, la sua scolarizzazione e la sua ultima attività lavorativa svolta, come pure sul suo viaggio di espatrio. Un diritto di essere sentito specifico in merito all'età dichiarata gli è stato tra l'altro concesso, durante il quale l'autorità inferiore gli ha esposto i suoi dubbi in merito alla minore età allegata. Basandosi sulle informazioni raccolte ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, l'autorità di prime cure ha ritenuto la maggiore età del ricorrente. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in merito in modo pertinente, nonché spiegato in particolare, la ponderazione degli elementi che avrebbe effettuato. A tali condizioni, come pure visto quanto già sopra considerato, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente come preteso nel gravame da quest'ultimo, in quanto l'istruzione svolta dall'autorità inferiore risulta sufficientemente completa e corretta. Per il resto, non può applicarsi in specie lo stesso ragionamento seguito dal Tribunale nella sua sentenza D-401/2020 del 27 gennaio 2020 come preteso nel gravame dal ricorrente, ove permanevano dei dubbi circa la maggiore età dell'interessato, ciò che non risulta essere invece il caso di specie. In tali circostanze, l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che di convesso venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 6.1-6.4). È quindi a giusto titolo che la SEM ha ritenuto che il seguito della procedura si sarebbe svolta con una data di nascita fissata al (...) (recte: [...]), e quindi che il ricorrente fosse maggiorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, per il che le disposizioni normative inerenti i minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere.

E. 7

Chiarito questo aspetto, occorre ora chiedersi se la SEM, che nella decisione del 24 marzo 2020 ha ritenuto data la competenza dell'Italia e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Paese, abbia rettammente omissis di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo.

E. 8.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 8.2

Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al

capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie -, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 8.3

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 8.4

Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

E. 9

Nella presente disamina l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia l(...) (cfr. atto SEM n. [...]7/2). Dalle informazioni assunte dall'autorità italiana competente, si può inoltre rilevare che egli è titolare di un permesso di soggiorno quale richiedente l'asilo scaduto il (...) e che ha presentato in Italia un ricorso contro il rigetto della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]18/2). Tali informazioni sono state confermate anche dall'interessato (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 4 e p.to 2.05 seg., pag. 7), ed in parte dai documenti italiani trovati in possesso del ricorrente al momento della sua entrata in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]13/2 e verbale, p.to 1.06 pag. 3 seg. e p.to 7.05 seg., pag. 10 seg.). Su tali presupposti, il (...), la SEM ha presentato alle autorità italiane preposte, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Non avendo risposto al termine di due settimane previsto dall'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM poteva legittimamente partire dal presupposto che l'Italia abbia accettato tacitamente la richiesta di ripresa in carico e sia divenuta responsabile per la procedura d'asilo del ricorrente dal (...) (cfr. atto SEM n. [...]38/1), ciò che comporta l'obbligo di ripresa in carico dell'interessato da parte italiana come disposto dall'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III. Di conseguenza, la competenza dell'Italia - tra l'altro non contestata specificamente nel gravame - risulta di principio essere data nella fattispecie. Le allegazioni generiche del ricorrente in merito al fatto che egli non vorrebbe rientrare in Italia in quanto in particolare non sarebbe in possesso di alcun documento valido, come pure di risorse finanziarie, e che nel predetto Paese avrebbe dormito per strada, essendo stato buttato fuori dal campo in cui stava (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 11), non sono atte a mutare tale conclusione.

E. 10.1

Quanto alla situazione d'accoglienza per i richiedenti asilo nella vicina Penisola, il Tribunale ha analizzato recentemente i cambiamenti intervenuti dal profilo fattuale e legislativo nel predetto Paese nella sentenza E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (pubblicata quale sentenza di riferimento, cfr. consid. 6.2 segg. e prevista per la pubblicazione come DTAF), ed è giunto alla conclusione che il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza. In particolare, come gli altri richiedenti l'asilo, dopo l'adozione del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione del 4 ottobre 2018, anche chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge del 1° dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), le persone trasferite in Italia non hanno più accesso al sistema d'accoglienza detto "di seconda linea" (che prima del "decreto Salvini" era assicurato attraverso il sistema SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati], che aveva in particolare come scopo quello di fornire delle misure d'accoglienza specifiche adattate ai richiedenti l'asilo vulnerabili, segnatamente le famiglie, che è stato abolito e trasformato nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati o SIPROIMI, destinato unicamente alle persone che sono a beneficio della protezione internazionale ed ai minori non accompagnati; cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.4). Di conseguenza non vi sono più dei posti riservati per le famiglie e le persone vulnerabili negli attuali SIPROIMI, e le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino non vi hanno più accesso, essendo accolte invece nei Centri di prima accoglienza così come nei Centri di accoglienza straordinari (CAS, ora denominati "strutture temporanee"; cfr. in proposito anche il recente rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, consultabile sul sito internet <https://www.osar.ch/assets/herkunftslander/dublin/italien/2020-osar-conditions-daccueil-en-italie-fr.pdf> in particolare cap. 4.5, pag. 37 seg.) e sono confrontati con gli stessi ostacoli che gli altri richiedenti l'asilo. In particolare, pure loro devono frequentemente attendere più giorni, se non più settimane, prima di poter far registrare formalmente la loro domanda d'asilo ed accedere al sistema d'accoglienza ed alle sue componenti, segnatamente al Sistema nazionale di salute (cfr. sentenza del Tribunale precitata consid. 6.2.8). Il Tribunale ha altresì rilevato che, secondo gli osservatori sul terreno, il diritto ad un'assistenza medica - che va al di là delle cure d'urgenza od essenziali - per i richiedenti l'asilo è talvolta ostacolato o ritardato in pratica, poiché dipende dall'attribuzione di un codice fiscale dalla Questura competente alla persona interessata. Tuttavia, la stessa non interviene che al momento della registrazione formale della domanda d'asilo (la così detta "verbalizzazione"). Il ritardo nell'accesso alle cure mediche riflette quindi il ritardo nella registrazione formale della domanda d'asilo, che può essere di più settimane, se non di più mesi, in alcune regioni. Inoltre, anche se il "decreto Salvini" precisa che tutti i servizi devono essere garantiti ai richiedenti l'asilo sulla base unicamente del loro domicilio, succede che, in assenza di circolari interne, i servizi di sanità rifiutino in pratica tale diritto (cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.7).

E. 10.2

Dall'analisi effettuata, il Tribunale ha constatato che, malgrado la legislazione italiana preveda degli standard minimi comuni per tutto il territorio italiano, tanto in materia

d'accesso alla procedura d'asilo, quanto in merito alle condizioni di accoglienza, in pratica questi standard possono variare sensibilmente. Il Tribunale ha altresì rilevato che dopo l'adozione del "decreto Salvini" vi è stato un deterioramento delle condizioni d'accoglienza nei centri di alloggio, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili o necessitanti di un inquadramento psicologico specifico. Tuttavia, anche se la procedura d'asilo così come il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale presentino alcune carenze, le quali variano secondo le regioni e che si sarebbero accentuate ancor più con l'entrata in vigore del "decreto Salvini", non si potrebbe considerare che esistano in Italia delle carenze strutturali di un'ampiezza tale che vi sarebbe modo di concludere - a priori ed indipendentemente dal caso di specie - che vi siano dei rischi sufficientemente reali e concreti per i richiedenti, di essere sistematicamente esposti ad una situazione di precarietà e di bisogno materiale e psicologico, al punto tale che il loro trasferimento nel predetto paese costituirebbe, in generale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Invero, l'accesso ad una procedura d'asilo conforme al Regolamento Dublino e che permetta un esame corretto della domanda d'asilo è in principio garantito in Italia, malgrado sia in pratica spesso ritardato. Lo stesso vale anche per quanto riguarda l'accesso a condizioni di vita minime nel corso della procedura (cfr. nel dettaglio sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 6.3).

E. 10.3

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale è dunque giunto alla conclusione che non possano essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. *ibidem*). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. *ibidem*, consid. 6.4).

E. 10.4

Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.

E. 11.1

Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 10.3) può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 11.2

Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 precitata, la scrivente autorità ha stabilito che, tenuto conto della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del "decreto Salvini", nel caso di trasferimenti di richiedenti l'asilo affetti da malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche - ovvero persone il cui stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso d'interruzione, anche breve, del loro trattamento - le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico

medica e ad un alloggio adatti. In assenza di tali garanzie il trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3).

E. 11.3

Altresì secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 11.4

Ora, nel caso di specie, nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Piuttosto, il fatto che la sua procedura si trovi in fase ricorsuale, è dimostrativa del contrario, segnatamente che egli abbia avuto accesso ad un'istanza giudiziaria. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di portare degli indizi oggettivi, concreti e seri, di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza nel caso di un suo trasferimento in Italia. Il ricorrente, un uomo solo e giovane, non può peraltro essere considerato come una persona vulnerabile ai sensi della sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera, né di essere affetto da patologie (somatiche o psichiche) gravi o croniche, da dover imporre alle autorità svizzere di richiedere preliminarmente al trasferimento delle garanzie scritte ed individuali all'Italia come espresso nella giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. supra consid. 11.2). In tal senso, le censure generiche e non sostanziate espresse nel ricorso dall'interessato, circa una sua asserita vulnerabilità nonché carenza istruttoria da parte della SEM riguardo allo stato di salute del ricorrente come pure rispetto alle garanzie che andavano richieste alle autorità italiane, non risultano essere in alcun modo fondate. In particolare, in relazione al suo stato di salute, il ricorrente non ha apportato alcun ulteriore elemento concreto in fase ricorsuale che possa mutare l'apprezzamento del Tribunale in merito. Dagli atti risulta invero che il richiedente, dopo la valutazione neuropsichiatrica del (...), non ha più necessitato di alcuna assistenza dal profilo psicologico e psichiatrico e che secondo il medico stesso non vi fosse la necessità immediata di una valutazione supplementare (cfr. atto SEM n. [...] -17/2). Segnatamente, gli agiti autolesionistici ed idee suicidali espressi alla sua rappresentante legale durante un colloquio, sarebbero stati fortemente relativizzati dall'interessato durante il consulto neuropsichiatrico succitato, relazionandoli ad uno sfogo di rabbia e con lo scopo di impaurire l'operatrice (cfr. atti SEM n. [...] -23/1 e n. [...] -17/2). Inoltre, le allegazioni di

essere stato malmenato in F. _____ e di aver subito delle torture, e quindi di essere stato traumatizzato per tale motivo, oltreché non risultare in alcun modo specificate e concretizzate, non sono neppure riscontrabili nelle asserzioni rese durante la visita neuropsichiatrica (cfr. atto SEM n. [...] -17/2). Altresì, per il prurito in tutto il corpo recidivante, diagnosi per la quale gli è stata fornita una terapia sintomatica con antimicotico ed antifungino, associato ad antistaminico sistemico ([...], [...] e [...]; cfr. atto SEM n. [...] -31/10), oltreché non essere una patologia di particolare gravità, dagli atti non risulta aver dato luogo ad alcuna ulteriore doglianza da parte del ricorrente. Alla medesima conclusione si giunge per quanto attiene le diagnosi di contusione alla mano (...) (senza frattura rilevata) e contusione frontale al cranio con ematoma frontale (...) con locale debole dolenza al tatto, esiti di una caduta dell'insorgente nel corso di una (...) (cfr. atti SEM n. [...] -41/2 e n. [...] -44/2). Per tali risultanze gli è stata prescritta una terapia analgesica a base di Ibuprofene per tre volte al giorno e Dafalgan per tre volte al giorno, nonché la tenuta della mano a riposo con una benda per una settimana, al termine della quale gli è stato prescritto un controllo clinico presso il suo medico curante (cfr. atto SEM n. [...] -44/2). Neppure tali esiti hanno esplicitato ulteriori doglianze da parte del ricorrente, nonostante lo stesso sia pure legalmente rappresentato. Per il resto, essendo che la pregressa epatite B rilevata tramite gli esami del sangue effettuati al ricorrente, risulta essere guarita e senza rischio di reinfezione (cfr. atti SEM n. [...] -31/10 e n. [...] -36/6), non risultano esserci dei problemi di salute necessitanti di una presa in carico medica, né tantomeno di poter ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente sia ostativo al suo trasferimento verso l'Italia, in quanto rischierebbe di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza in materia della Corte EDU (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 11.5

Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Per quanto riguarda l'eventuale rischio della messa in atto di tentativi suicidali, si rileva che il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicidio non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1). Ciò corrisponde pure alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020 con ulteriori riferimenti ivi menzionati). Tuttavia, lo stato di salute del ricorrente verrà preso in considerazione al momento del trasferimento, e sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo,

degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III).

E. 12

Per il resto, v'è da constatare che la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti e che circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

E. 13

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della precitata norma da parte della Svizzera, l'Italia permane competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

E. 14

In aggiunta, vista la censura presente in tal senso nel gravame, è necessario sottolineare che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1827/2020 del 9 aprile 2020, F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Un trasferimento nell'ambito del Regolamento Dublino III dovrebbe avvenire entro il termine di sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente o della decisione definitiva su ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27 par. 3 Regolamento Dublino III (cfr. art. 29 par. 1 e art. 42 Regolamento Dublino III). Se ciò non fosse possibile, la domanda d'asilo dovrà essere vagliata in Svizzera in procedura nazionale (art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III, art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo]; DTAF 2015/19 consid. 5 seg.). Per il resto, la fissazione del termine di partenza riguarda soltanto una modalità dell'esecuzione, che per prassi non risulta essere oggetto di procedura dinanzi al Tribunale, ma è di competenza delle autorità cantonali preposte al trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale F-1829/2020 del 9 aprile 2020 consid. 5.2 con riferimenti ivi citati). In tal senso, né il fatto che la SEM non si sia pronunciata specificamente in merito nella decisione avversata, né la sentenza del Tribunale D-1318/2020 del 12 marzo 2020 (in particolare il consid. 6.5.3) - tra l'altro una fattispecie dal profilo medico-sanitario, molto differente da quella di specie - citata nel gravame dal ricorrente non sono atte a mutare tale apprezzamento. Tuttavia, in tale contesto, l'autorità inferiore dovrà tenere debitamente conto della situazione congiunturale legata al Covid-19, nel senso che l'esecuzione del trasferimento non potrà aver luogo che allorché sarà conforme ai piani di sicurezza sanitari decisi dagli Stati interessati (cfr. sentenza del Tribunale E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9). Le censure sollevate in tal senso dal ricorrente nel gravame, sono pertanto da disattendere.

E. 15

Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha

pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 16

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 14 aprile 2020.

E. 17

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 18

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 19

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.